

È impugnabile la decisione dell'Ordine di avviare un procedimento disciplinare

di Maria Giovanna Trombetta*

Ogni processo comporta sempre turbamenti o sofferenze a chi ne è protagonista. A questa regola non fa eccezione il procedimento disciplinare. Nuovo principio di diritto enunciato dalla Cassazione.



zionale forense contro la decisione con la quale il locale Consiglio dell'Ordine stabiliva d'iniziare un procedimento (Sentenza n. 29294/2008).

Così riassunta la massima, vediamo di ripercorrere il ragionamento fatto dalla Corte. Un avvocato aveva impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense la decisione, adottata dal Consiglio Direttivo del proprio Ordine, di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma il Cnf aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché "rivolto **contro un atto endoprocedimentale che, non contenendo nessuna sanzione e non essendo idoneo ad incidere sulla situazione giuridica dell'interessato, esulava dall'ambito dei provvedimenti impugnabili davanti al Consiglio nazionale**" .

Nel ricorso proposto per Cassazione, l'avvocato invece deduceva che "l'apertura del procedimento disciplinare non andava riguardata come un atto meramente interno, ma come un provvedimento capace di incidere sensibilmente sulla posizione soggettiva dell'inculpato, cui doveva di conseguenza riconoscersi la possibilità di impugnarlo" .

L'ORIENTAMENTO PRECEDENTE

- In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, le Sezioni Unite della Cassazione, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 50 del regio decreto legge del 27 novembre 1933, n. 1578, hanno ritenuto ammissibile il ricorso al Consiglio na-

Il motivo di reclamo prospettato dal ricorrente era già stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione che, nei precedenti pronunciamenti (Sent. n. 3897/1976; Sent. n. 5573/1979), aveva sostenuto che il provvedimento di apertura di un procedimento discipli-

nare, non contenendo valutazioni e giudizi sulla colpevolezza del professionista, era un mero atto preliminare contro il quale **non si riteneva possibile proporre impugnazione**. La Corte aveva sostenuto la possibilità di ricorrere solo avverso le decisioni che chiudevano la prima fase del giudizio. Veniva così riconosciuta l'esistenza di una prima fase, di natura strettamente amministrativa, nella quale **dominava l'iniziativa del Consiglio dell'Ordine** che, dopo aver valutato gli elementi a carico del proprio iscritto, deliberava se aprire o meno un procedimento, lo istruiva e, all'esito, lo decideva.

IL NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO

Già in passato erano state sollevate perplessità in ordine a questa concentrazione di potere ed erano state articolate memorie difensive nelle quali si lamentava il grave squilibrio e la conseguente illegittimità del sistema disciplinare. Nella sentenza di cui trattiamo in questo articolo si legge che la Corte di Cassazione ha inteso verificare se i profondi mutamenti giuridici e culturali nel frattempo intervenuti giustificano ancora il tenore dei pronunciamenti innanzi richiamati. Ela Corte, alla luce dei principi attinenti al processo fissati dall'art. 111 della Costituzione, ha ritenuto che **non è più possibile insistere nel sostenere che "l'attribuzione in capo allo stesso Consiglio dell'Ordine del potere insindacabile di decidere se aprire o meno il procedimento disciplinare non comporta nessuna disarmonia perché non arreca, in definitiva, nessun serio pregiudizio all'inculpato** cui resta, prima ancora che l'appello, la possibilità di far valere subito la propria innocenza, esponendone le ragioni nel corso del grado, oltre che nella successiva fase di gravame".

L'art. 111 Costituzione recita: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

Ogni processo, sia esso civile, penale o amministrativo, costituisce sempre fonte di pregiudizio e, anche quando non provoca danni di tipo patrimoniale, comporta sempre turbamenti o sofferenze a chi ne è protagonista. A questa regola non fa eccezione il procedimento disciplinare non potendosi dimenticare che, **anche per la semplice circostanza di essere stato aperto, impedisce ogni richiesta di trasferimento o di cancellazione**.

La Corte di Cassazione ha quindi preferito l'interpretazione per cui, consentendosi l'impossibilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare, si consente l'intervento di un giudice terzo *"che possa controllare la legittimità dell'avvio del procedimento ed arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti"*.

È di tutta evidenza come l'affermazione del predetto principio di diritto determinerà un sensibile aumento di ricorsi dinanzi al Cnf che però - a parere della Corte - potrà godere di **un avanzamento delle funzioni e della propria autorità**, venendogli garantita *"la possibilità di vigilare meglio ed intervenire in maniera più sollecita ed efficace per assicurare l'esatta interpretazione delle norme deontologiche e la loro uniforme interpretazione su tutto il territorio"*. Quale sarà ora l'orientamento della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie?

* Avvocato, Fnovi